

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Teormino.

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. - ANNO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

"ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. - ANNO 2009. "

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (3 pagine)
Relazione a firma Dr.ssa Fiori (3 pagine)
Foglio Pareri (1 pagina)

LA GIUNTA COMUNALE

- dato atto che l'art. 1 del DL 27.5.2008 n. 93, convertito in Legge 24.7.2008 n. 126 esenta dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, specificando che ai fini dell'esenzione debba considerarsi tale l'unità immobiliare definita dal D.Lgs n. 504/1992 istitutivo dell'ICI nonché le unità assimilate dal Comune con proprio regolamento o deliberazione vigente alla data di entrata in vigore del Decreto stesso;
- dato altresì atto che l'esenzione in ogni caso non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal D.Lgs. citato;
- vista l'allegata relazione del Settore Tributi con la quale si propone, per l'anno 2009, una manovra in materia di aliquote e detrazioni che mantiene invariata la pressione fiscale rispetto al 2008, confermando aliquote e detrazioni vigenti in relazione a tutti gli immobili che, dopo la riforma, continuano ad essere assoggettabili ad ICI;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 del 13.3.2008 e di Giunta n. 308 del 22.12.2006 con le quali sono state fissate rispettivamente le detrazioni e le aliquote vigenti;
- visto il D.Lgs n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni;
- visto il D.L n. 93/2008, convertito in Legge n. 126/2008;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2009 le aliquote ICI nelle seguenti misure:

aliquota del **5 per mille** del valore catastale per immobili:

- a) costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- b) pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;
- c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge 431/1998;

- d) locati all'Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;
- e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
- aliquota del **9 per mille** del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare
per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art.2, comma 4, della Legge n.431/1998,
o
presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti;
- aliquota del **5,5 per mille** del valore catastale per immobili costituenti **unica abitazione** posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado **ivi residenti**, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;
- aliquota del **7 per mille** del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.
- di confermare per l'anno 2009 in euro 118,79 la detrazione ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale assoggettabili ad imposta, fatto salvo quanto previsto ai punti seguenti;
- di confermare la detrazione in euro 258,23 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

A Pensionati;

Lavoratori dipendenti o con reddito da collaborazione coordinata e continuativa;

Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;

Disoccupati disponibili al lavoro iscritti al Centro per l'impiego;

Lavoratori con reddito da lavoro autonomo occasionale;

a condizione che:

a 1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2008 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non superi Euro 16.526,62 elevato di Euro 929,62 per ogni familiare a carico **e**

a 2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze accessorie (box, cantina, posto auto, soffitta) utilizzate direttamente, limitatamente ad un solo immobile per categoria catastale.

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle eventuali pertinenze.

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.

Alla determinazione del reddito complessivo familiare concorrono i redditi prodotti dai singoli che risultino componenti la famiglia per un periodo pari o superiore a sei mesi.

B Portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità o anziani non autosufficienti con certificazione medica, o contribuenti conviventi con portatori di handicap con attestato di invalidità o con anziani non autosufficienti con certificazione medica. Lo stato di convivenza, per l'anno in questione, deve risultare dalla certificazione anagrafica.

C Contribuenti affidatari di minori.

- Di stabilire che la maggiore detrazione compete esclusivamente in presenza dei requisiti sopra indicati e di apposita istanza, da presentarsi entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo.
In caso di disabili intellettivi o mentali l'istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.

RELAZIONE

Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 308 del 22.12.2006 e del Consiglio Comunale n. 7 del 13.3.2008 sono state fissate rispettivamente le aliquote e le detrazioni ICI vigenti per l'anno 2008.

Con il Decreto legge 27.5.2008 n. 93, convertito in Legge 24.7.2008 n.126 dal 2008 è stata esclusa dall'imposizione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal contribuente.

Ai fini dell'esenzione, l'art.2 del Decreto citato chiarisce che debba intendersi abitazione principale quella espressamente definita dal D.Lgs. n.504/1992 istitutivo dell'ICI, nonché le unità ad essa assimilate dal Comune con Regolamento o deliberazione vigente alla data di entrata in vigore del Decreto stesso. L'esenzione non si estende in ogni caso ai fabbricati di categoria catastale A1, A8, A9, che rimangono pertanto assoggettati a imposizione e continuano a beneficiare della detrazione deliberata dall'Ente.

Sulla base dei dati relativi ai versamenti dell'intera annualità 2007 e dell'acconto 2008, la manovra deliberata per l'anno in corso consente di conseguire un gettito stimabile in 13.800.000,00 euro.

La mancata riscossione dell'imposta relativa alle abitazioni principali ammonta a circa 5 milioni di euro e dovrà essere oggetto di trasferimento erariale nella misura che verrà in concreto determinata nella primavera del 2009 secondo le modalità stabilite dalle disposizioni legislative vigenti.

Per l'anno 2009 si propone la riconferma della manovra relativa alle aliquote e alle detrazioni nelle misure vigenti per il 2008 che risulta la seguente:

Per le aliquote:

- aliquota del **5 per mille** del valore catastale per immobili:
 - a) costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - b) pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;
 - c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge 431/1998;
 - d) locati all'Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;
 - e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
- aliquota del **9 per mille** del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare
per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art.2, comma 4, della Legge n.431/1998,

presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti;

- aliquota del **5,5 per mille** del valore catastale per immobili costituenti **unica abitazione** posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado **ivi residenti**, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;
- aliquota del **7 per mille** del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.

Per le detrazioni:

- Euro 118,79 detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto ai punti seguenti;
- Euro 258,23 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

A Pensionati;

Lavoratori dipendenti o con reddito da collaborazione coordinata e continuativa;
Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;
Disoccupati disponibili al lavoro iscritti al Centro per l'impiego;
Lavoratori con reddito da lavoro autonomo occasionale;

a condizione che:

a 1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2008 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non superi Euro 16.526,62 elevato di Euro 929,62 per ogni familiare a carico e

a 2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze accessorie (box, cantina, posto auto, soffitta) utilizzate direttamente, limitatamente ad un solo immobile per categoria catastale.

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle eventuali pertinenze.

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.

Alla determinazione del reddito complessivo familiare concorrono i redditi prodotti dai singoli che risultino componenti la famiglia per un periodo pari o superiore a sei mesi.

B Portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità o anziani non autosufficienti con certificazione medica, o contribuenti conviventi con portatori di handicap con attestato di invalidità o con anziani non autosufficienti con certificazione medica. Lo stato di convivenza, per l'anno in questione, deve risultare dalla certificazione anagrafica.

C Contribuenti affidatari di minori.

- Di stabilire che la maggiore detrazione compete esclusivamente in presenza dei

requisiti sopra indicati e di apposita istanza, da presentarsi entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo.

In caso di disabili intellettivi o mentali l'istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.

Non viene riproposta la detrazione di euro 154,94 deliberata per l'anno 2008 per le abitazioni dell'ALER regolarmente assegnate a canone sociale in considerazione della inesistenza, di fatto, di abitazioni di proprietà ALER appartenenti alle categorie catastali soggette ad imposta.

Il gettito stimabile per l'anno 2009 è riconfermato nei valori previsti per l'anno in corso.

Si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la relativa proposta di deliberazione.

Sesto San Giovanni, 5 dicembre 2008

Il Direttore del Settore Tributi
(dott. Rossella Fiori)